

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO (D.LGS. 50/2016)

Prot. n. 17336 del 19/07/2024

Trasmissione a mezzo posta elettronica

Spett.le Appaltatore
AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA
CONSORTILE

Via Argirocastro, 15
48122 RAVENNA (RA)
arcolavori@legalmail.it

Spett.le Consorziata
BENIS COSTRUZIONI S.R.L.

Via San Giuseppe, 1
24060 TELGATE (BG)
beniscostruzioni@pec.it

e p.c. **Egr. DIRETTORE DEI LAVORI**
Ing. Simone Gavana
iqtconsulting@legalmail.it

e p.c. **Gent. COORDINATORE DELLA SICUREZZA**
IN FASE DI ESECUZIONE
Arch. Hilpe Theresa Jessica Cotilli
iqtconsulting@legalmail.it

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE M5 (INCLUSIONE E COESIONE), COMPONENTE C2 (INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE), AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 (RIGENERAZIONE URBANA E HOUSING SOCIALE), INVESTIMENTO 2.3 (PROGRAMMA INNOVATIVO DELLA QUALITÀ DELL'ABITARE - PINQUA).

INTERVENTO IN COMUNE DI BERGAMO, ID 1682, ID proposta n. 477 "CASE DI PIAZZALE VISCONTI: UN PROGETTO DI RESILIENZA E RIGENERAZIONE URBANA". CUP H13D21000200005 – CIG A040166054.

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA per l'affidamento dei lavori di "REALIZZAZIONE DI ARMATURA IN FERRO B450C" (categoria OG1), alla ditta MINERVA S.R.L.S. - C.F./P.IVA 16547651006, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il sottoscritto Ing. Massimo Ruotolo, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

VISTI:

- il contratto specifico sottoscritto in data 05/04/2024 Rep. n° 223, registrato a Bergamo il 10/04/2024 al n° 15328 Serie 1T, con il quale sono stati affidati alla ditta AR.CO. LAVORI

ALER Bergamo Lecco Sondrio

Sede legale: via Mazzini 32/A – 24128 Bergamo – tel. 035 259595 – PEC direzione@pec.alerbg.it

Sede operativa Lecco: via Giusti 12 – 23900 Lecco – tel. 0341 358311 - PEC aler.lc@pec.alerbg.it

Sede operativa Sondrio: piazza Radovljica 1 – 23100 Sondrio – tel. 0342 512999 - PEC aler.so@pec.alerbg.it

C.F. e P.IVA 00225430164

SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE con sede in Via Argirocastro, n° 15 - CAP 48122, RAVENNA (RA) C.F./P. I.V.A. 01468160393 i lavori in argomento;

- l'indicazione, data all'atto dell'offerta, dei lavori che l'appaltatore intendeva subappaltare;
- la richiesta di autorizzazione al subappalto pervenuta dall'appaltatore in data 24/06/2024 - prot. n. 15317, così come integrata in data 3/07/2024, per l'affidamento di opere di "REALIZZAZIONE DI ARMATURA IN FERRO B450C" (categoria OG1), alla ditta MINERVA S.R.L.S., con sede in Via Dei Fagiani, n° 5 - CAP 00169, ROMA (RM) - C.F./P. I.V.A. 16547651006, per un importo di sub-contratto pari a € 58.340,00, di cui € 1.700,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- la dichiarazione, resa sia dall'appaltatore che dal subappaltatore, in ordine all'insussistenza di forme di controllo e/o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del Codice civile;
- la dichiarazione, resa dall'appaltatore, in merito al possesso dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ai sensi del co. 2 dell'art. 97 e del co. 3 dell'allegato XVII del D.lgs. 81/2008;
- la dichiarazione, resa sia dall'appaltatore che dal subappaltatore, in merito alla conoscenza delle proprie responsabilità solidali ai sensi dell'art. 105 del Codice dei Contratti, sia nei confronti della stazione appaltante che dei dipendenti del subappaltatore;
- la dichiarazione, resa dal subappaltatore, in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- la dichiarazione, resa dal subappaltatore, in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del Codice dei Contratti e la relativa documentazione a comprova;

CONSIDERATO CHE:

- l'appaltatore, a corredo dell'istanza di autorizzazione al subappalto, ha allegato la documentazione richiesta dalla normativa vigente e, entro i termini prescritti dal co. 7 dell'art. 105 del Codice dei Contratti, ha provveduto al deposito del contratto di subappalto, che contiene, in particolare, la clausola condizionale sospensiva e l'assunzione, da parte del subappaltatore, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i.;
- il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione hanno concluso, con esito positivo, le istruttorie di competenza in ordine alle disposizioni di cui al co. 14 dell'art. 105 del Codice dei Contratti;
- dal Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito d'ufficio prot. INPS_41769050 - scadenza validità: 6/11/2024, si evince che l'impresa risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CASSA EDILE;
- è stato accertato che il subappaltatore è in possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del Codice dei Contratti, commisurati ai lavori oggetto del presente subappalto;
- gli uffici hanno avviato le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- per ragioni di urgenza, motivate dalla necessità di rispettare il cronoprogramma dei lavori, pena perdita del finanziamento, il presente subappalto viene autorizzato in assenza dell'informazione antimafia e prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 92, comma 2, primo periodo, del D.lgs. 159/2011; qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, la presente autorizzazione verrà revocata;
- tenuto conto di quanto disposto dal co. 18 dell'art. 105 del Codice, è opportuno manifestare l'autorizzazione con un provvedimento espresso, seppur nelle more del perfezionamento delle predette verifiche non ancora concluse;

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

AUTORIZZA, SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA,

- codesto Spett.le Appaltatore ad affidare in subappalto i lavori di “REALIZZAZIONE DI ARMATURA IN FERRO B450C” (categoria OG1), alla ditta **MINERVA S.R.L.S.**, con sede in Via Dei Fagiani, n° 5 - CAP 00169, ROMA (RM) - C.F./P. I.V.A. 16547651006, per un importo di sub-contratto pari a € 58.340,00, di cui € 1.700,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

La presente autorizzazione è rilasciata sotto condizione risolutiva espressa, in assenza temporanea degli esiti delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La presente autorizzazione verrà revocata nel caso in cui l’esito delle suddette verifiche non risulti positivo.

Si rammenta che:

1. vige l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. e che:
 - ai sensi del co. 13 dell’art. 105 del Codice dei Contratti, la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni rese;
 - preso atto dell’espressa rinuncia del subappaltatore al pagamento diretto da parte della stazione appaltante, l’appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore;
2. ai sensi del co. 9 art. 105 del Codice dei Contratti, prima di consentire l’ingresso in cantiere al sub-contraente, l’appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia delle Denunce di Nuovo Lavoro Temporaneo (DNL) agli enti previdenziali, antinfortunistici e assicurativi competenti per il territorio INPS, INAIL e Cassa Edile (ove presente), in relazione al cantiere in oggetto e relative al subappaltatore, con rispettiva ricevuta di invio telematico di consegna presso i vari enti;
3. non è ammesso l’ingresso in cantiere del sub-contraente sino all’ottenimento del nulla osta da parte del CSE sull’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza del subappaltatore;
4. ai sensi del co. 15 dell’art. 105 del Codice dei Contratti, l’appaltatore deve aggiornare il cartello di cantiere con l’indicazione del nominativo del subappaltatore autorizzato;
5. le opere subappaltate, la cui responsabilità rimane comunque di codesto appaltatore, dovranno essere eseguite a regola dell’arte, in conformità ai patti contrattuali ed alla normativa vigente in materia di contratti pubblici e di sicurezza, qui confermando l’estraneità di questa azienda ai rapporti instaurati tra l’appaltatore ed il sub-contraente;
6. richiamando le responsabilità poste in capo all’appaltatore in ordine a quanto disposto all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rimane altresì in capo a codesta impresa ogni onere di verifica in merito agli adempimenti normativi, di qualsiasi natura, in capo al sub-contraente, nonché le conseguenti azioni di coordinamento e l’eventuale integrazione documentale secondo previsione di legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sia propria che del sub-affidatario. Sarà pertanto cura di codesto appaltatore trasmettere immediatamente al Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione ed alla Direzione Lavori eventuali successive modifiche ai Piani già autorizzati.

Distinti saluti.

**Il Responsabile del Procedimento
Ing. Massimo Ruotolo**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)



*Istruttore pratica amministrativa: Simona Oberti; e-mail: simona.oberti@aler-bg-lc-so.it; tel. 035 259595
Responsabile Segreteria Tecnica UOG BG: Barbara De Pedrini*